

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 51**PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE DELEGHE**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

*Art. 1**Fondo per le deleghe*

1. La Regione partecipa alle spese di funzionamento che derivano agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate.
2. A tale fine è istituito un fondo regionale il cui ammontare è definito in sede di approvazione della legge di bilancio.

*Art. 2**Ripartizione*

1. Il fondo è costituito dalle seguenti quote:
 - a) quota per la partecipazione alle spese sostenute dalle Province e dal Circondario di Rimini ⁽¹⁾;
 - b) quota per la partecipazione alle spese sostenute dagli altri Enti locali.
2. La ripartizione del fondo è effettuata dalla Giunta regionale con le seguenti modalità:
 - a) i finanziamenti relativi alla quota di cui alla lettera a) del comma 1 sono ripartiti fra gli enti ivi indicati sulla base dei seguenti parametri:
 - 1) sessanta per cento in proporzione alla popolazione residente;
 - 2) trenta per cento in proporzione alla superficie del territorio;
 - 3) dieci per cento in quota fissa uguale per tutti gli Enti;
 - b) i finanziamenti relativi alla quota di cui alla lettera b) del comma 1 sono ripartiti fra gli enti ivi indicati sulla base delle vigenti disposizioni di legge regionale.

*Art. 3**Spese per il personale*

(abrogato da art. 239 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

abrogato

*Art. 4**Disposizioni finanziarie*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge ammontante a Lire 3.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1992, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86400 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti normali" del progetto di legge di assestamento del bilancio regionale per l'esercizio 1992, secondo l'esatta destinazione prevista dalla voce n. 2 dell'elenco n. 3 allegato al progetto di legge stesso e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di assestamento al Bilancio 1992.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1992, a norma di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 38, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, dopo l'entrata in vigore della presente legge e della legge di assestamento del bilancio.
3. Per gli esercizi successivi al 1992 sarà la legge annuale di bilancio ad autorizzare gli oneri di cui alla presente legge a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

*Art. 5**Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma secondo della Costituzione e dell'art. 31, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Note

- 1 . Si veda il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini"